

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Art. 1 (Finalità)

Il presente Regolamento individua, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. 9.11.1998 n. 13 e dell'art. 16 della L.R. 27.11.2006 n. 24, criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.

Art. 2 (Misura del contributo)

L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 75% (settantacinque per cento) della spesa ritenuta ammissibile a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100% (cento per cento) della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiale contenente amianto, di cui all'art. 16, c. 1, della L.R. 9.11.1998 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusi gli eventuali relativi oneri di trasporto e smaltimento.

Art. 3 (Interventi ammessi)

I contributi possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purchè l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di presentazione dell'istanza contributiva.

Art. 4 (Beneficiari)

Possono presentare istanza di concessione contributiva tutti gli Enti pubblici e gli Enti pubblici economici operanti in provincia di Udine.

Art. 5 (Presentazione della domanda)

1. Le domande devono essere presentate alla Direzione d'Area Ambiente della Provincia di Udine entro il 31 marzo di ogni anno corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica dell'Azienda per i servizi sanitari competente predisposta ai sensi dell'art. 12, c. 1, della Legge 27.03.1992 n. 257 con la valutazione del rischio mediante indice VERSAR, attestante la situazione di pericolosità del manufatto con amianto;
- b) relazione dettagliata dell'intervento, preventivo di spesa particolareggiato e preventivo entrate;
- c) dichiarazione del legale rappresentante o del responsabile del procedimento riguardo l'uso dell'edificio pubblico e/o locale aperto al pubblico e di utilizzazione collettiva con indicazione dettagliata dell'età media delle persone soggette abitualmente al rischio ed il tempo medio di esposizione per frequentazione, obbligatoria o meno, dell'immobile oggetto dell'intervento.

2. Il richiedente dovrà inoltre presentare l'ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda del contributo per lo smaltimento dell'amianto ed ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione dell'intervento.

Art. 6 (Criteri di priorità)

Sarà accordata priorità nella concessione del contributo a quelle istanze che presentano un più elevato obiettivo rischio per la salute, dovuto alla situazione di fatto, desunto dalla relazione tecnica della competente Azienda per i servizi sanitari, nonché dalla valutazione dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del presente regolamento.

Art. 7
(Disposizioni di rinvio)

Per le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo e per quanto non disposto dal presente regolamento e relativa delibera di approvazione trovano applicazione le disposizioni contenute nel "Regolamento provinciale per la concessione dei contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati".

Regolamento approvato con delibera del Commissario straordinario n. 11 – adottato con i poteri del Consiglio Provinciale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 – nella seduta del 27.02.2008, immediatamente esecutiva.